

Determinazione del Dirigente Risorse Idriche

N. 658/19947/2017
(numero-protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: IREN ENERGIA S.p.A

Sede Legale: C.so Svizzera, 95

10100-TORINO

Sede Operativa: Str. Statale per Ceresole

10080-LOCANA

P.IVA:09357630012

Codice Impresa: 009849

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che:

- L'impresa IREN ENERGIA S.p.A con sede legale in C.so Svizzera, 95-Torino, in data 09/06/2017 (prot. n.72279/BA4) ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cuornè l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto di Ceresole/Rosone- Locana in relazione al seguente titoli abilitativo:

•autorizzazione allo scarico di reflui industriali e domestici in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 83510 del 07/07/2016, ha comunicato allo SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

- presso l'insediamento viene svolta attività di produzione energia elettrica ;

Valutato che:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e

AUAIREN_LOCANA.doc3/8/2017

corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che :

- il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- in merito alla dichiarazione di cui sopra è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA;

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina

del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “norme in materia ambientale”;

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: “Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell’Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria e dell’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”.

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria “Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale” ed il vigente PEG all’obiettivo codice LC3/2016/62/MA;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest’ultima;

- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- l'articolo 48 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di **adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impresa IREN ENERGIA S.p.A nella persona del suo legale rappresentante per l'impianto di Ceresole/Rosone- Locana per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'impresa da parte del SUAP; nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato -A- alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo di reflui industriali e domestici in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;
- 4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima compreso l'ottenimento della concessione al prelievo da acque sotterranee;

- deve essere sempre conservata presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- l'atto definitivo rilasciato dallo SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche, all'ARPA, ASL competente e Comune di Locana,
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino
23 AGO, 2017

Il Dirigente del Servizio
Risorse Idriche
Dott. *Guilherme* FILIPPINI

MC

ALLEGATO A - SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- l'impresa IREN ENERGIA S.p.A con sede legale in C.so Svizzera, 95-Torino- P.Iva 09357630012, in data 09/06/2017 (prot. n.72279/BA4) ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cuornè, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo scarico di acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento nel quale viene svolta l'attività di produzione energia elettrica per l'impianto di Ceresole/Rosone -Locana;

- l'impresa è in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche rilasciata dalla Provincia di Torino con provv. prot. n. 395-19135 del 11/6/2014;

- dall'insediamento si originano 7 scarichi. Uno scarico costituito da reflui industriali provenienti dal raffredda meno dei gruppi idroelettrici di produzione che, miscelati con le acque turbinate, recapitano in acque superficiali (canale di restituzione della centrale che convoglia le acque nell'impianto di valle Rosone-Bardonetto, nel caso di fuori esercizio della centrale posta a valle in Torrente Piantonetto) per una portata massima di 516 mc/h . Sei scarichi, costituiti da acque reflue domestiche individuati come segue:

▶ cod. scarico TO0904003 proveniente dal fabbricato uso uffici e sala controllo recapitante in acque superficiali (Rio Pontiletto) previo trattamento in fossa Imhoff e chiarificatrice una portata di circa 1,2 mc/g ;

▶ cod. scarico TO0904004 proveniente dal fabbricato uso uffici e magazzino recapitante in acque superficiali (Rio Pontiletto) previo trattamento in fossa Imhoff e chiarificatrice per una portata di circa 3 mc/g;

▶ cod. scarico TO0904005 proveniente dal fabbricato uso mensa recapitante in acque superficiali (Rio Piantonetto) previo trattamento in impianto biologico per una portata di circa 3,6 mc/g;

- ▶ cod. scarico TO0904006 proveniente dal fabbricato uso falegnameria recapitante in acque superficiali (Rio Piantonetto) previo trattamento in impianto biologico per una portata di circa 0,36 mc/g;
- ▶ cod. scarico TO0904007 proveniente dal locale spogliatoio recapitante in acque superficiali (canale derivatore) previo trattamento in fossa Imhoff per una portata di circa 1,8 mc/g;
- ▶ cod. scarico TO0904008 proveniente dal locale spogliatoio annesso a locale forgia recapitante in acque superficiali (canale derivatore) previo trattamento in fossa Imhoff per una portata di circa 1,8 mc/g;

- l'approvvigionamento idrico presso l'insediamento è garantito dal prelievo da acque superficiali e acquedotto;

- con l'istanza di A.U.A l'impresa conferma gli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio del provvedimento in essere (prot. n. 395-19135 del 11/6/2014);

- gli scarichi oggetto del presente provvedimento insistono nell'area idrografica identificata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) come AI14 e dal Piano di Gestione del fiume Po nel sottobacino dell'Orco ;

- il P.T.A., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali, nell'area idrografica d'interesse ed il PdGPo non prevedono particolari misure in merito al comparto scarichi industriali e domestici;

- l'art. 27 delle norme di piano del P.T.A indica che i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al D.Lgs. 152/06 costituiscono valori limite di emissione funzionali;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.C.P. n. 69-32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325-44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

-D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO

● Scarico TO0904002 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue industriali provenienti dal circuito di raffreddamento dei gruppi idroelettrici di produzione, recapitate in acque superficiali (canale di restituzione della centrale che convoglia le acque nell'impianto di valle Rosone-Bardonetto, nel caso di fuori esercizio della centrale posta a valle in Torrente Piantonetto) per una portata massima di 516 mc/h ;

● Scarico TO0904003 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue domestiche proveniente dal fabbricato uso uffici e sala controllo recapitante in acque superficiali (Rio Pontiletto) previo trattamento in fossa Imhoff e chiarificatrice una portata di circa 1,2 mc/g ;

● Scarico TO0904004 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue domestiche proveniente dal fabbricato uso uffici e magazzino recapitante in acque superficiali (Rio Pontiletto) previo trattamento in fossa Imhoff e chiarificatrice per una portata di circa 3 mc/g;

● Scarico TO0904005 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue domestiche proveniente dal fabbricato uso mensa recapitante in acque superficiali (Rio Piantonetto) previo trattamento in impianto biologico per una portata di circa 3,6 mc/g;

- Scarico TO0904006 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue domestiche proveniente dal fabbricato uso falegnameria recapitante in acque superficiali (Rio Piantonetto) previo trattamento in impianto biologico per una portata di circa 0,36 mc/g;
- Scarico TO0904007 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue domestiche proveniente dal locale spogliatoio recapitante in acque superficiali (canale derivatore) previo trattamento in fossa Imhoff per una portata di circa 1,8 mc/g;
- Scarico TO0904008 individuato sulla cartografia (allegato A/2) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto di acque reflue domestiche proveniente dal locale spogliatoio annesso a locale forgia recapitante in acque superficiali (canale derivatore) previo trattamento in fossa Imhoff per una portata di circa 1,8 mc/g;

A.4 PRESCRIZIONI

1. il rispetto dei limiti, per lo scarico finale dei reflui industriali (cod. scarico TO0904002) previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 della parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
2. il rispetto dei limiti, allo scarico dei reflui domestici in acque superficiali (cod. scarico TO0904003/04/05/06/07/08) previsti dall'Allegato 1 della L.R. 13/90, ovvero delle modalità e dei limiti che verranno indicati dalla Regione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06;
3. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio del precedente provvedimento e confermati nell'istanza di finalizzata al rilascio dell'A.U.A ;
4. di garantire l'accessibilità degli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti;
6. il divieto di diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
7. il divieto di immettere le acque meteoriche direttamente in acque sotterranee;
8. di effettuare con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico industriale per i parametri significativi conservandone i referti analitici a disposizione dell'Autorità di controllo;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;

- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

